CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0002892 - 26/02/2016
USCITA
Allegati : 0

FM/COO:ac

Roma, 26 febbraio 2016

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano
Corso Europa, 11
20122 Milano

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 46/2016_formazione professionale continua

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 25 gennaio u.s., nella quale si chiede se alla luce dell'introduzione dell'obbligo formativo ridotto previsto - ai sensi dell'articolo 5 del vigente Regolamento per la formazione professionale continua - a favore degli iscritti che compiono il 65° anno di età nel triennio, l'Ordine possa considerare valido l'esonero dall'obbligo formativo concesso nel corso dei trienni scorsi agli iscritti che abbiano compiuto i 65 anni di età al 31 dicembre 2013, si osserva quanto segue.

Con riferimento al quesito formulato è bene precisare che il riconoscimento dell'esenzione dall'obbligo formativo "per età" era previsto nel Regolamento per la formazione professionale continua adottato da codesto Ordine in virtù dell'autonomia regolamentare conferitagli dall'articolo 12, comma 1, lettera *r)* del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, venuta meno con l'intervento del DPR 7 agosto 2012, n. 137, che rimette al regolamento emanato dal Consiglio Nazionale - previo parere favorevole del ministro vigilante - la determinazione delle modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Ciò non toglie che questo Consiglio Nazionale nel regolamentare la materia (testo approvato nella seduta del 18 marzo 2015) aveva introdotto l'esonero per età, ma come è stato rappresentato nell'informativa agli Ordini n. 99/2015, il Ministro della Giustizia nel parere reso il 23 ottobre 2015 ha espressamente condizionato alla soppressione della previsione di esonero il rilascio del parere favorevole all'adozione del Regolamento FPC.

Ciò premesso, l'obbligo formativo "ridotto" non deve intendersi riservato ai soli iscritti nell'Albo che compiano il 65° anno di età nel corso del triennio formativo, ma anche a coloro che abbiano compiuto precedentemente i 65 anni. A tal fine è opportuno informare tutti gli iscritti che hanno goduto dell'esonero fino al 31 dicembre scorso che dal 1° gennaio 2016 sono tenuti ad assolvere l'obbligo

formativo acquisendo 10 cfp per quest'ultimo anno del triennio in corso e 30 cfp nei successivi trienni e che la violazione dell'obbligo ha rilievo disciplinare.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349